

**419.** — 1338, Maggio 30. — c. 112 (118). — Annotazione simile al n. 14 per mastro Michele chirurgo del fu Bonaventura da Ferrara.

**420.** — 1338, ind. VI, Luglio 2. — c. 148 (154) t.<sup>o</sup> — Annotazione simile al n. 402 per Bellino Rosso fustagnaio.

**421.** — (1338), Settembre 1. — c. 148 (154). — Andrea da Molino bailo veneto in Cipro al doge. Accusa ricevuta di 4918 ducati inviatigli per mezzo di Angelo Veniero e Franco Moro *pro debito saracenorum* (per pagare il tributo al soldano?). Partecipa d'aver ricavato bisanti bianchi 3916 e denari 1, più alcune gioie, dai beni di Andrea orefice.

Data in Famagosta.

**422.** — 1338, Settembre 7. — c. 148 (154) t.<sup>o</sup> — Due annotazioni simili al n. 402 per Marco del fu Maffeo fustagnaio e per Iacopino del fu Iacopo de Cremella da Milano fabbricatore di corazze.

**423.** — 1338, ind. VIII, Settembre 17. — c. 159 (165). — Convenzione stipulata da Mazzeo de Larami da Messina, procuratore di Pietro II re di Sicilia, con Nicolino di Freganesco procuratore del comune di Venezia. Mantenuta in vigore la convenzione riferita al n. 292; in risarcimento dei danni dati posteriormente a Marco Leoni e ad altri veneziani, resti a costoro permessa la gratuita esportazione dalla Sicilia di circa 12000 some di frumento e di 24000 d'orzo e legumi ogn'anno, finchè l'ammontare del relativo dazio, di 4 tari per soma sul primo e di 2 sui secondi, raggiunga l'importo di 4200 onze di carlini d'argento, a 30 tari l'una, al quale furono valutati i danni predetti. Il re farà sì che niun suo ufficiale, nè Guglielmo di Malta, nè quelli che hanno i dazi in appalto si oppongano a quanto sopra. Il predetto Guglielmo otterrà giustizia dal comune di Venezia contro Giovanni Dardani da Zara, se vorrà indirizzare al doge le sue querele. Le parti rinunziano ad ogni ulteriore pretesa per danni dati in passato dall'una all'altra. Venezia rimanderà liberi i prigionieri siciliani, ed il re restituirà i veneziani catturati e fatti schiavi dai suoi sudditi.

Fatta in Venezia nella sala (*camino*) inferiore del palazzo ducale. — Testimoni: Nicolò da Messina frate minore, Pietro Miani, Andrea Malipiero e Nicolò del fu Vitale Michele (v. n. 508).

**424.** — 1338, ind. VI, Ottobre 29. — c. 148 (154). — Convenzione stipulata fra Rizzardo e Gerardo da Camino da una parte, e Samaritana vedova di Tolberto da Camino dall'altra, colla mediazione di Simone Dandolo, Pietro Pisani e Marco Foscarini a ciò deputati dal governo veneto. In essa i Caminesi si obbligano a pagare a Samaritana lire 400 di piccoli veneti all'anno in due rate semestrali, e quest'ultima cede loro la metà della villa di Zensone, più i beni posseduti in indiviso o a metà con sua figlia Beatrice, posti in Oderzo, Spessa e Villatelle.

Fatta nella chiesa di S. Salvatore di Venezia. — Testimoni: Giovanni de' Chiz-